

ALLEGATO 2

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI MOBILITÀ IN SHARING A FLUSSO LIBERO CON BICICLETTE ELETTRICHE E MONOPATTINI ELETTRICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORTOLÌ

L'anno duemilaventisei, il giorno ---- del mese di -----,

TRA

il Comune di Tortolì con Sede Legale in Garibaldi n. 1 - TORTOLÌ, C.F. e P.Iva: _____ rappresentato da.....-
in qualità di Responsabile dell'Area Vigilanza.....-
.....'

E

L'azienda ----- con Sede Legale in ----- C.F. / P. IVA ----- - rappresentata da----- in qualità di legale
rappresentante,

di seguito definite congiuntamente le **"Parti"** e disgiuntamente la **"Parte"**.

PREMESSO CHE

- il Comune di Tortolì è impegnato nell'attuazione di politiche e interventi finalizzati al miglioramento della qualità urbana e ambientale, alla rigenerazione degli spazi pubblici, alla riduzione del consumo di suolo e alla promozione di un sistema di mobilità più sostenibile, in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente;
- in quest'ottica l'Amministrazione Comunale, al fine di raggiungere considerevoli effetti positivi di riduzione dell'inquinamento atmosferico e di traffico veicolare, - con Deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 16/03/2026 l'Ente approva l'introduzione sul territorio del Comune di Tortolì di un servizio unico di mobilità in sharing a flusso libero che comprendeva sia i monopattini elettrici che le biciclette elettriche, previa azione esplorativa da espletarsi mediante pubblicazione di avviso pubblico finalizzato a individuare operatori economici interessati all'esercizio di detto servizio;
- l'Amministrazione Comunale intende offrire, in forma sperimentale, ai cittadini il servizio di monopattini e bici sul territorio comunale

- mediante l'introduzione di un servizio unico di mobilità in sharing a flusso libero che comprenderà i monopattini elettrici, le biciclette elettriche e gli scooter elettrici e che potrà risultare vantaggioso e utile per gli utenti che vorranno usufruire di queste forme di mobilità sostenibile;

Visto l'art.75-ter. Della Legge 27 Dicembre 2019 di seguito citato: "Fermo restando quanto previsto dai commi da 75 a 75-vicies bis, i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, possono essere attivati esclusivamente con apposita deliberazione della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione: a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso; b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati; c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città, imponendo al gestore del servizio l'installazione obbligatoria di sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei monopattini al di fuori di tali aree."

TENUTO CONTO CHE

- la Giunta Comunale, con propria Deliberazione n. 64 del 16/03/2026., ha stabilito l'introduzione di un servizio unico di mobilità in sharing a flusso libero sul territorio comunale che comprenderà i monopattini elettrici, le biciclette elettriche, previa azione esplorativa da espletarsi mediante pubblicazione di avviso pubblico finalizzato a individuare l'operatore economico interessato all'esercizio di detto servizio;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. OGGETTO

Con la presente Convenzione le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito alla gestione del servizio unico di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini, biciclette e scooter elettrici sul territorio comunale

3. IMPEGNI DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO

Il soggetto attuatore si impegna a provvedere a propria cura e spese alle seguenti attività:

- a) rispettare tutto quanto stabilito dalle norme di riferimento, ossia dalle nuove disposizioni del Codice della Strada, come modificato dalla Legge n. 177 del 25 novembre 2024 e aderire pienamente alle indicazioni stabilite con Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 16/03/2026;
- b) rispettare le tariffe proposte in sede di manifestazione di interesse che non potranno essere modificate nel corso del periodo di gestione; le ulteriori tariffe potranno inoltre essere modulate sulla base della

durata del noleggio, e prevedere sconti e/o promozioni;

c) fornire l'“App” per la gestione del servizio;

d) garantire un servizio di pronto intervento e controllo dei mezzi forniti con rimozione di quelli eventualmente abbandonati o posteggiati in modo improprio o in aree vietate, mediante utilizzo di mezzi propri. Il pronto intervento dovrà essere immediato e comunque dovrà essere eseguito nell'arco di 60 minuti dalla segnalazione. A tal fine, dovranno essere forniti i recapiti presso i quali attivare il pronto intervento (numero telefonico, fax, mail, PEC) ed i recapiti di un referente anche inviandoli alla Polizia Locale della Città di Tortolì. In caso di mancata rimozione nei tempi di cui sopra, o offerti in sede di manifestazione di interesse, il Comune provvederà alla rimozione, imputando i costi dell'operazione al gestore;

e) garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei monopattini, delle biciclette, la riparazione, sostituzione di parti o dell'intero mezzo, mantenendo il più possibile mezzi nuovi sul territorio, qualora in particolar modo si riscontra una complessiva inadeguatezza del mezzo, il recupero dei mezzi nel caso siano localizzati in altri Comuni, acconsentendo a controlli periodici a campione da parte del Comune tramite propri rappresentanti. Nel caso in cui da tali controlli dovessero emergere criticità meritevoli di interventi di manutenzione, il gestore dovrà adempiervi entro 10 giorni dalla relativa contestazione;

f) mantenere in efficienza i mezzi dislocati sul territorio attraverso interventi di pulizia e sanificazione con frequenza maggiore possibile;

g) localizzare attraverso le coordinate GPS le aree individuate dal Comune in cui è possibile far sostare i mezzi, al fine di renderle visibili sul sito istituzionale dell'Ente;

h) avviare l'esercizio entro 30 (trenta) giorni dalla determinazione del Responsabile di affidamento;

i) mettere in esercizio i monopattini e le e-bike, previa comunicazione di inizio del servizio al Comune di Tortolì;

k) garantire che il numero di monopattini, biciclette e scooter effettivamente disponibili all'utenza non sia mai inferiore all'80% della flotta proposta in sede di manifestazione di interesse;

l) Deve essere garantita dall' Operatore una copertura assicurativa per responsabilità civile, per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, anche se appartenenti a più persone o appartenenti al patrimonio del Comune di Tortolì o di altre persone giuridiche pubbliche e private;

m) A garanzia del ristoro di danni o spese derivanti dall'eventuale necessità, per il Comune di Tortolì, di procedere alla rimozione dei Dispositivi in danno dell'Operatore, quest'ultimo deve fornire garanzie, bancarie o assicurative, a prima richiesta, di importo non inferiore a 20 (venti) euro per ciascun Dispositivo

facente parte della propria flotta). Le suddette garanzie devono essere adeguate in caso di incremento o riduzione della flotta, e integrate in caso di parziale escussione

Tale garanzia sarà escussa dal Comune di Tortolì in tutti i casi, tra gli altri, in cui si dovesse rendere necessario sostenere costi per la rimozione dei mezzi che ostacolano la normale circolazione stradale o comportino problematiche di degrado o disagio sia durante lo svolgimento del servizio di sharing, sia nella fase di conclusione e nell'eventuale sospensione/decadenza/revoca dell'autorizzazione, le cui cause sono riferite agli inadempimenti del servizio i cui obblighi sono specificati nel presente capitolo;

n) Uniformarsi al Codice di comportamento del Comune di Tortolì approvato con deliberazione della Giunta Comunale e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, alla Sezione "Amministrazione trasparente", nei limiti della compatibilità con la tipologia dell'affidamento.

o) formare e mantenere aggiornata l'anagrafica dei veicoli, che dovrà essere sempre consultabile in tempo reale dal Comune di Tortolì, inoltre l'operatore dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione, con cadenza semestrale (I° semestre: entro il 30 Giugno di ogni anno – II° semestre: entro il 31 dicembre di ogni anno), le seguenti informazioni:

- Numero di mezzi circolanti;
- Numero utenti totali;
- Numero abbonati totali;
- Numero corse totali;
- Km percorrenza media;
- Km percorrenza tot;
- Numero di dispositivi guasti;
- Numero di dispositivi rubati;
- Numero di dispositivi vandalizzati/danneggiati;
- Numero incidenti;
- Numero incidenti con coinvolgimento assicurazione;

il tutto per tutte le categorie di mezzi circolanti e nei limiti della disponibilità informativa;

La flotta di monopattini elettrici deve essere costituita da mezzi aventi le seguenti caratteristiche:

- caratteristiche costruttive in linea con il "DECRETO 18 agosto 2022 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI. Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica." ed il Codice della Strada attualmente in vigore;
- motore elettrico avente potenza nominale conforme alla normativa vigente e dotato di segnalatore acustico;
- tutti i mezzi devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote, luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa

fissa, utili alla segnalazione visiva, anche da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione;

- il gestore dovrà informare gli utilizzatori dell'obbligo di dotarsi con idonei equipaggiamenti, quali giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità e casco, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del Codice della Strada, da utilizzare da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità;
- i monopattini non possono essere dotati di posto a sedere per l'utilizzatore e sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente con postura in piedi;
- è vietato tassativamente l'utilizzo dei mezzi elettrici sui marciapiedi;
- i mezzi devono essere dotati di regolatore di velocità, con possibilità di bloccare la velocità massima a 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali e nelle ZTL e a 20 km/h su tutti gli altri ambiti;
- i monopattini devono riportare la relativa marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE;
- freni obbligatori su entrambe le ruote;
- luci anteriori e posteriori accese sempre di notte e in condizioni di scarsa visibilità;
- segnalatore acustico obbligatorio;
- targa e assicurazione conformi ai termini e alle modalità previste dalla normativa vigente e dai relativi provvedimenti attuativi;
- età minima del conducente: superiore a 16 anni;
- non possono circolare su marciapiedi e su strade extraurbane (eccetto ciclabili o con limite ≤ 50 km/h): a tal fine l'operatore adotterà dei sistemi tecnologici idonei a impedire la circolazione nelle zone escluse;
- tutti i mezzi dovranno essere nuovi di ultima generazione.

Le biciclette elettriche devono essere costituite da:

- devono rispettare le caratteristiche minime previste dal Codice della Strada e dalle normative europee (Regolamento n. 168/2013; direttiva 2002/24/CE);
- avere un motore elettrico di potenza nominale continuativa non superiore a 0,25 kW (250 watt);
- essere dotati di un campanello per le segnalazioni acustiche;
- devono essere equipaggiati con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni visive ed in mancanza non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano;
- essere dotati di regolatore di velocità, con automatismo di blocco nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa (la velocità massima della e-bike non deve superare i 25 km orari);
- il motore del mezzo deve fermarsi in modo graduale quando si smette di pedalare;
- essere dotati di sistema GPS che permetta, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, l'accesso alle informazioni relative alla localizzazione dei suddetti mezzi;
- essere provvisti di un sistema di georeferenziazione in grado di delimitare l'area di attivazione del servizio con un margine di errore possibilmente non superiore a 10-20 m.

Il soggetto gestore del **servizio unico di mobilità in sharing a flusso libero** si impegna ad attivare una adeguata azione di informazione nei confronti degli utenti circa le regole di utilizzo dei mezzi, fra le quali quelle relative alla sicurezza stradale, al rispetto dei pedoni e degli altri fruitori della strada, alla velocità e alle modalità consentite di sosta.

4. IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune di Tortolì si impegna:

- a) alla sottoscrizione del Patto di integrità con il/i gestore/i del servizio;
- b) a svolgere attività di promozione in collaborazione con il/i gestore/i;
- c) a individuare appositi spazi di sosta dei mezzi nelle aree Z.T.L. e nelle altre aree di pregio architettonico;
- d) a individuare apposite aree di sosta riservate ai mezzi in sharing nelle quali l'operatore economico sarà tenuto a ricollocare giornalmente i mezzi;
- e) a individuare ai sensi dell'art. 75 quinquiesdecies della legge 9 novembre 2021 n. 156 di conversione in legge del D.L. n. 121 del 10/09/2021 che ha novellato il Codice della Strada- e s.m.i - le aree dove è possibile sostare anche sui marciapiedi;
- f) a rilasciare le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di gestione del servizio di mobilità in sharing e per l'accesso alle aree ZTL da parte del gestore del servizio per le attività di collocamento, manutenzione e rimozione dei mezzi elettrici.

5. IMPEGNO DELLE PARTI

Con la presente Convenzione le Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione di quanto previsto nella presente Convenzione.

6. DURATA

La Convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 24 mesi, prorogabili di altri 24 mesi in caso di esito positivo della sperimentazione;

È data facoltà al gestore di sospendere momentaneamente il servizio, qualora si verificassero situazioni che possono compromettere potenzialmente la sicurezza degli utenti (es. condizioni meteorologiche avverse, etcc..), dandone preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale tramite pec all'indirizzo: protocollo@pec.comuneditortoli.it

Analoga comunicazione deve essere effettuata tempestivamente verso gli utenti utilizzatori, tramite e-mail o messaggi telefonici

7. ONERI DIRETTI E INDIRETTI

Ciascuna parte si farà carico degli oneri diretti e indiretti derivanti dalle attività assunte a proprio carico in virtù della presente Convenzione.

8. ESCLUSIVITA' DEL SERVIZIO

Il Comune di Tortolì, per il periodo di validità della presente Convenzione, non autorizzerà ulteriori servizi di sharing - tipologia free floating - per monopattini e biciclette elettriche ad altri operatori economici. Inoltre l'Amministrazione Comunale, in occasione di eventi particolari, si riserva la facoltà di richiedere al gestore/i un aumento temporaneo dei dispositivi in circolazione.

9. AVVIO DEL SERVIZIO

La presente Convenzione costituirà allegato alla **SCIA** per l'attività di noleggio senza conducente da presentare al SUAPE da parte del gestore del servizio per l'avvio dell'attività. Le modalità e la modulistica per la presentazione della pratica dovranno essere concordate richieste al Servizio SUAPE del Comune di Tortolì.

10. RISERVATEZZA

Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù della suddetta Convenzione, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione della Convenzione.

Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a:

- a) utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dalla presente Convenzione;
- b) restituire o distruggere i dati riservati al termine della presente Convenzione e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- c) imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento della presente Convenzione;
- d) adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte

obbligata a fornire tali informazioni dovrà informare appena legalmente possibile per iscritto l'altra parte; limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione della presente Convenzione o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto della presente Convenzione, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

11. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La Convenzione non attribuisce al soggetto attuatore alcun diritto di proprietà anche intellettuale relativo ai documenti messi a sua disposizione dall'Ente, ovvero ai documenti e ai dati che verranno elaborati dal medesimo in adempimento delle attività affidate.

Ogni dato raccolto, rilevato ed elaborato deve essere messo a disposizione del Comune in forma chiara, strutturata e in formati condivisi.

12- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali si informano i soggetti interessati che il trattamento dei dati forniti direttamente con la domanda di partecipazione al presente avviso, o comunque acquisiti a tal fine, è effettuato dal Comune di Tortolì, quale titolare del trattamento, nell'ambito e nei limiti delle funzioni istituzionali previste dall'ordinamento, unicamente per la gestione e l'espletamento della procedura in corso.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con l'utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione all'avviso, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura.

Nell'ambito del procedimento vengono trattati, per quanto attiene a dati sensibili e giudiziari, solo quelli indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati e possono essere diffusi, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, quando tali trattamenti siano previsti da disposizioni regolamentari o di legge, con particolare riguardo alle norme in materia di trasparenza e pubblicità.

A tal fine i provvedimenti approvati dagli organi competenti e i relativi esiti (es. eventuali elenchi o graduatorie formulate) vengono diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalla normativa in materia e attraverso il sito internet dell'Ente (www.comune.tortoli.nu.it).

I trattamenti saranno effettuati a cura delle persone fisiche preposte alla relativa procedura e designati

come incaricati.

Ai soggetti che rivestono la qualità di interessato sono riconosciuti i diritti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo la richiesta al Comune di Tortolì, come Titolare, alle mail istituzionali dell'Ente:

- protocollo@comuneditortoli.it

- protocollo@pec.comuneditortoli.it

13 LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE

La presente Convenzione sarà governata e interpretata secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta bonariamente relativa all'interpretazione, esecuzione, risoluzione o applicazione della presente Convenzione o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Lanusei.

Qualsiasi modifica o deroga della presente Convenzione dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti. La Convenzione, che è stata liberamente negoziata tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà firmata digitalmente.

14. PENALI

In caso di ripetute inadempienze degli obblighi del gestore di cui al punto 3, il Comune si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione con l'operatore interrompendo la prosecuzione dell'attività.

A tal fine, in caso di presenza di un'inadempienza, l'Amministrazione comunicherà tramite PEC, di provvedere a eliminare tale criticità entro un tempo massimo di 15 giorni dal ricevimento della medesima.

Si precisa inoltre che saranno ammissibili un massimo di 3 richiami scritti per la durata del contratto e pertanto qualora dopo aver ricevuto 3 richiami scritti risolti nei tempi prescritti, si ponessero le condizioni per un quarto richiamo si provvederà a risolvere la Convenzione in oggetto.

Saranno inoltre considerati violazioni dell'autorizzazione i seguenti casi:

1. si verifichi una carente manutenzione della Flotta Operativa che comporti la non disponibilità di una quota superiore al 20% della stessa ovvero l'abbandono di dispositivi non più efficienti;
2. si verifichi un carente servizio di ricollocamento dei Dispositivi consistente nel mancato rispetto dei limiti temporali di intervento definiti al paragrafo 4 dell'avviso;
3. venga meno la copertura assicurativa a norma del comma 75-ter della L.160/2019

15. RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

16. COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista dalla presente Convenzione dovrà essere inviata per iscritto via pec al seguente indirizzo:

- per il Comune:

pec: protocollo@pec.comuneditortoli.it

- per il gestore del servizio: pec:

Per la Ditta

(firmato digitalmente)

Per il Comune

(firmato digitalmente)